



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 530 del 18/07/2022

Oggetto: Approvazione rinnovo convenzione con la Scuola Milanese ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sè e psicoanalisi relazionale con sede in Via Tacito, 7 – 00193 Roma, per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico ai sensi dell'art. 3 L. 18/02/1989 n. 56, della successiva L. 127/1997 e del DM 509/1998, da parte degli allievi della scuola presso le strutture dell'Asl VCO. Durata quadriennale.

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.CO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslaco.it - www.aslaco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

con e-mail acquisita in arrivo al prot. 39032/22 del 22/06/2022, la Scuola Milanese ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale, richiedeva a questa Azienda il rinnovo della convenzione in essere, scadente il 29/09/2022, al fine delle svolgimento di tirocini pratico ai sensi dell'art. 3 L. 18/02/89 n. 56, L. 127/97 e del D.M. 509/98, da parte degli allievi specializzandi iscritti alla Scuola di specializzazione. Ciascun tirocinio si sviluppa nell'anno accademico per almeno 100 ore per ogni tirocinante presso le strutture o i servizi pubblici o privati accreditati.

Preso atto:

- Della legge 18/02/89 n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- Della legge 15/05/97 n. 127, art. 17 comma 96 lettera b), che prevede che con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata Legge n. 56/89;
- Del decreto 11/12/98 n. 509, in particolare l'art. 2 comma 5, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17 comma 96 della legge 127/97;
- Loro modifiche ed integrazione.

Dato atto che la Scuola Milanese ISIPSE' è stata formalmente riconosciuta con Decreto Direttoriale del 01/08/22 G.U. 27/08/11 n. 199 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Visto il testo della convenzione proposto dalla scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università.

Rilevato che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. A), aente validità di 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con la Scuola Milanese ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale, secondo il testo definito nell'allegato (All. A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con la Scuola Milanese ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A), avente validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sottoscrizione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO**
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del D.M. n. 509/1998)

TRA

La Scuola Milanese ISIPSÉ – Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale - con sede legale in Via Tacito n. 7, 00193 Roma - P.IVA 08600691003 - C.F.08600691003, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Mariangela Tempestini, nata a Roma il 19/04/1946 e residente per la carica in Roma -Via Tacito n. 7 - *di seguito per brevità denominata "Scuola"*

E

L'Aziendacon sede legale aCAP..... vian., C.F. P.IVA..... d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale/rappresentante legale Dott/Dott.ssa....., nato a il.....C.F..... P.IVA....., residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda,

VISTI

- l'art. 3 comma 1 - della Legge 56/89, dispone che: le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie "l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordina ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia";
- l'art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, da effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienze di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza.
- Il provvedimento dell'Azienda che istituisce il regolamento di tirocinio di formazione ed orientamento professionale;
- il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del Regolamento della ASL approvato con delibera n. 709 del 06.06.2008;

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

PREMESSO CHE

La Scuola Milanese è stata formalmente riconosciuta con Decreto Direttoriale del 1/08/2011 G.U. 27/08/2011 n. 199 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere, su proposta del Rappresentante Legale della Scuola, Dott.ssa Mariangela Tempestini ed in accordo con il Responsabile di Psicologia Clinica dell'Azienda, in quota suddivisa e concordata tra le varie strutture fino a n 3 allievi in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia, per un totale di 150 - ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale.

La Scuola è tenuta a comunicare il/i nominativo/i del tirocinante/i che dovranno compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura dell'Azienda presso cui svolgere il tirocinio.

Art. 2

Il Direttore della Azienda....., accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi, e indica la struttura presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dalla Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato e del Responsabile, ove è stata svolta la frequenza. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 4

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato dal responsabile dell'Azienda ove i tirocinanti saranno inseriti.

Nell'azienda nella quale viene svolta attività di psicoterapia, sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti, così come espressamente previsto dalla circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008;

Per ogni tirocinante il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativi del Tutor e del responsabile della *Azienda*
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 6

La stipulazione della convenzione comporta la necessità di trattare dati sensibili, pertanto la Scuola nomina la dottessa Marina Amore quale Responsabile all'adempimento di tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati sensibili.

Art. 7

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti.

Art. 8

Il Coordinatore delle Convenzioni dovrà verificare, prima dell'inizio del percorso formativo, che il tirocinante abbia ottemperato agli obblighi del D.lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e del Regolamento della *Azienda*. Qualora il Direttore del Dipartimento non ravvisi l'esistenza di rischi nell'ambito dell'attività del percorso formativo non si avrà necessità di certificazione medica, ai sensi del D.L. 21/06/2013 n.69.

Art. 9

La Scuola si impegna, in accordo con la Struttura ove è inserito il tirocinante, a garantire: Supervisione clinica dei casi seguiti dai tirocinanti presso la *Struttura* ospitante da parte dei Supervisori della Scuola;

n. 2 iscrizioni gratuite a operatori del Dipartimento di Salute Mentale, a corsi di formazione, seminari, convegni, organizzati dalla Scuola, previo invio del calendario delle proposte formative dell'anno;

Art. 10

La presente Convenzione didattica, richiesta in duplice copia ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Art. 11

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 12

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Milano,.....

Il soggetto ospitante
Rappresentante Legale

.....

Il Legale Rappresentante della Scuola
Dott.ssa Mariangela Tempestini

.....